

Residenza governativa
Piazza Governo
telefono 091 814 31 26/28
fax 091 814 44 82
e-mail di-dir@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Dipartimento delle istituzioni
6501 Bellinzona

Direzione

e-mail di-dir@ti.ch

Va a:

- Municipi dei Comuni ticinesi
- ACUTi, CoReTi, ATAC
- Segreterie dei Partiti politici

Bellinzona:

14 luglio 2009



Vs. riferimento

Ns. riferimento

LP/eg

Revisione della Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni (LAggr)

Gentili signore, egregi signori,
sindaci e municipali,

la "Legge sulle aggregazioni e separazioni dei Comuni" (LAggr) del 16 dicembre 2003 è entrata in vigore il 13 febbraio 2004, subentrando alla vecchia "Legge sulla fusione e separazione dei Comuni" (LFSC) del 6 marzo 1945, con lo scopo di dare una base più moderna ed efficace alla politica di riorganizzazione istituzionale dei Comuni, avviata dal Cantone nel corso della seconda metà degli anni '90.

A cinque anni di distanza la nuova Legge mantiene la sua validità. Le esperienze sin qui maturate hanno nondimeno palesato un certo margine di miglioramento sia nei meccanismi, sia di tipo strategico in un ambito i cui obiettivi rimangono molto elevati.

Con la presente siamo perciò a sottoporvi in consultazione il progetto di messaggio governativo di revisione di detta legge. Vi chiediamo cortesemente di volervi esprimere ritornandoci l'apposito Questionario debitamente compilato entro venerdì 16 ottobre 2009, se del caso pure completato da vostre osservazioni aggiuntive. I citati documenti sono accessibili sul sito www.ti.ch/di - Procedure di consultazione. Chi non disponesse del collegamento Internet potrà richiederli alla Sezione degli enti locali al n. 091/814.17.11.

Come indicato, la proposta di revisione non intende stravolgere la precedente impostazione, ritenuta ancora valida, ma mira sostanzialmente ad un duplice obiettivo:

1. **da un lato** introdurre nella legge le basi legali per un Piano cantonale delle aggregazioni, quale strumento strategico volto a ridisegnare la geografia dei Comuni, sulla base di una visione d'insieme organica e coerente;
2. **dall'altro** cogliere l'occasione per promuovere una serie di modifiche che nel corso di questo seppur breve, ma intenso periodo di applicazione della Legge, si sono manifestate particolarmente necessarie.

Riassumo di seguito i punti più importanti della revisione proposta:

- **Introduzione del “Piano delle aggregazioni” (artt. 2a, 2b e 22a):** si tratta di uno strumento mirante ad un concreto coordinamento delle iniziative di aggregazione, che tenga conto degli altri importanti strumenti di politica territoriale, quale il Piano direttore cantonale (PD) e la Politica degli agglomerati, nonché di promozione socio-economica, quale la Nuova politica regionale (NPR). Il Piano ha soprattutto l'obiettivo di far sì che l'assetto dei nuovi Comuni, sia il più equilibrato e coerente possibile, tenuto conto degli aspetti istituzionali, territoriali e socio-economici. Il Piano così come proposto si compone di: un Rapporto sugli indirizzi della politica di aggregazione e di un'indicazione sull'impegno finanziario globale complessivo derivante al Cantone; di un piano con una suddivisione di tutto il territorio in scenari di aggregazione; di schede grafiche e descrittive per ciascun scenario. Il Piano dev'essere elaborato entro un anno dall'entrata in vigore della revisione della Legge e sottoposto al Gran Consiglio per discussione. È prevista una consultazione preliminare dei Municipi della durata di 4 mesi. L'adozione da parte del Gran Consiglio riprende le modalità della Legge sulla Pianificazione cantonale (il Legislativo lo discute, ma non lo vota), al fine di alleggerirne i modi ed i tempi di concretizzazione. Il Governo ha inoltre la facoltà di apportare delle modifiche al Piano, presentandole al Gran Consiglio al più tardi in occasione del messaggio di approvazione o di abbandono di un determinato progetto di aggregazione.

- **Modifiche più importanti relative alla procedura:**
 - **art. 4, cpv. 1:** l'istanza di aggregazione deve prevedere obbligatoriamente un ben preciso scenario di aggregazione indicando i Comuni coinvolti;
 - **art. 4, cpv. 2:** le aggregazioni su istanza sono da proporre da almeno un attore (Municipio o Consiglio comunale o il 15% degli aventi diritto di voto, ritenuto un massimo di 3000 cittadini. Attualmente non è vincolante la presenza di un attore per ogni Comune coinvolto;
 - **art. 4, cpv. 3:** la LAggr ha preminenza, in materia di avvio di un'aggregazione, rispetto alla Legge organica comunale (LOC);
 - **art. 4a, cpv. 1:** l'avvio di uno studio in base alla Legge avviene imperativamente attraverso la nomina di una Commissione di studio da parte del Governo. Nell'attuale Legge è prevista che questa sia la “regola”, ammettendo tuttavia che vi possano essere altre modalità;
 - **art. 4a, cpv. 2:** è data facoltà del Governo di modificare lo scenario proposto con l'istanza, includendo o escludendo Comuni o frazioni, di non dar seguito all'istanza o di modificarne lo scenario in corso di procedura;
 - **art. 4a, cpv. 3:** viene specificata la competenza del Governo di decidere, in presenza di più istanze di aggregazione contraddittorie fra di loro.

Resto volentieri a disposizione per informazioni supplementari e colgo l'occasione per porgervi i sensi della mia massima stima.

Il Consigliere di Stato:

avv. L. Pedrazzini

Copia p.c. a:

- Divisione degli interni, Residenza
- Sezione degli enti locali, Residenza